

Prot. n. 2025/AI/179

Cesena, 01/12/2025

Determinazione a contrarre per l'adesione alla convenzione Intercent-ER "SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA e MOBILE e MANUTENZIONE APPARATI 4 - (Lotti 1 e 2)" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

CIG CONVENZIONE 9016295203

PREMESSO CHE:

- al fine di dare esecuzione agli obiettivi affidati dal socio unico Comune di Cesena, nell'ambito del D.U.P., si rende necessario procedere all'acquisizione delle prestazioni oggetto e che tali attività sono configurabili nell'ambito della convenzione del 4/02/2011 e ss.mm.ii. tra Comune di Cesena e Energie per la Città (di seguito "la Società");
- la ricognizione dei telefoni e delle SIM in uso ai dipendenti della società ai fini di servizio ha determinato la necessità di estendere la convenzione in essere al fine di garantire la continuità del servizio;

CONSIDERATO che l'adesione alle convenzioni garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, razionalizzazione efficienza ed economicità;

VISTO che sulla piattaforma Intercent-ER è attiva una convenzione denominata "Servizi di telefonia dati e voce su rete fissa e mobile e manutenzione apparati 4" così suddivisa:

Lotto 1 reti fisse (e dati su reti fisse)

Lotto 2 reti mobili (e dati su rete mobile)

RITENUTO di aderire alla convenzione citata, Lotto 2, reti MOBILI, tenendo conto delle nuove tariffe e dei servizi offerti;

DATO ATTO CHE:

- è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 (in seguito: Codice);
- in ragione dell'importo del presente affidamento, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la somma necessaria a soddisfare il fabbisogno stimato richiesto per il periodo dicembre 2025 – luglio 2026 ammonta a un totale di 600,00 € oltre IVA
- dato atto che in ragione dell'importo dell'affidamento il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'Ing. Giovanni Battistini dipendente a tempo indeterminato di Energie per la Città S.r.l.;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, il D. Lgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie in esso indicate si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici e che, ravvisato l'oggetto e l'importo dell'appalto si procederà all'assegnazione considerando il solo elemento prezzo;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto è stato valutato che la prestazione di che trattasi è da considerarsi come una prestazione unitaria e non frazionabile sia in funzione di una logica di efficacia, efficienza e affidabilità sia in termini di conseguimento di economie di scala derivanti dalla stipula di un singolo contratto, sia in termini di una logica di organizzazione ottimale delle prestazioni;
- in aderenza ai principi generali di cui al D.Lgs. 36/2023 ed in particolare al principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, l'affidamento e l'esecuzione della prestazione dovranno essere eseguiti nell'ottica di un uso ottimale delle risorse, congruità dei tempi e delle risorse impiegati, idoneità e verificabilità dell'azione rispetto alle finalità;
- la società ha adottato un regolamento interno per gli affidamenti ricadenti nell'art. 50 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e che la scelta dell'affidatario, stabilito l'oggetto, l'importo e la durata della prestazione in base ai principi di cui al precedente alinea, rispetterà i criteri stabiliti dal regolamento stesso sulla base di quanto previsto nell'art. 49 comma 3 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

DETERMINA

- a) di approvare quanto sopra indicato, premesso, rilevato e dato atto, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- b) di dare atto che la società ha proceduto alla verifica delle convenzioni attive presso le centrali di committenza identificando la convenzione INTERCENT-ER "CONVENZIONE SERVIZI DI TELEFONIA DATI E VOCE SU RETE FISSA e MOBILE 4 - (Lotti 1 e 2)" aggiudicata alla società TIM SpA adatta alle esigenze della società;
- c) di dare atto che le clausole contrattuali che disciplinano l'esecuzione della fornitura sono contenute nella documentazione relativa alla convenzione pubblicata sul sito dell'agenzia regionale <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/>
- d) di procedere all'attivazione del servizio di telefonia dati e voce su rete fissa e mobile per il periodo ottobre 2025 – luglio 2026 tramite adesione alla convenzione INTERCENT-ER per un importo stimato complessivo di € 500,00 oltre IVA;
- e) di procedere all'impegno di spesa dando atto che l'importo è finanziato da Energie per la Città;
- f) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- g) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, nei casi previsti, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del Codice;
- h) di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del Codice.

Energie per la Città s.r.l.
Società con socio unico soggetta alla attività di
direzione e coordinamento del Comune di Cesena
Responsabile Unico del Procedimento
Stefano Battistini